

Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d'imposta

I commi da 4 a 8 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, **il comma 4**, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un *bonus* determinato secondo il seguente schema:

Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Il comma 7 del citato articolo 1 della [legge n. 207 del 2024](#) prevede che i **sostituti d'imposta riconoscono in via automatica la somma** di cui al comma 4 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d'imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la [**risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025**](#) sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 "Enti pubblici" (F24 EP).

Per il modello F24:

- **"1704" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della [**legge 30 dicembre 2024, n. 207**](#)".**

In sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo "1704" è esposto nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il sostituto d'imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna *"importi a debito versati"*. Nei campi *"rateazione/regione/prov./mese rif."* e *"anno di riferimento"* sono indicati, **rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati "00MM" e "AAAA"**.

Per il modello F24 "Enti pubblici" (F24 EP):

- **"175E" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della [**legge 30 dicembre 2024, n. 207**](#)".**

In sede di compilazione del modello F24 EP, il **codice tributo "175E"** è esposto nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il sostituto d'imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna "*importi a debito versati*". Nei campi "*referimento A*" e "*referimento B*" sono indicati, **rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati "00MM" e "AAAA"**.

[**Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025**](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "*Enti pubblici*" (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della [**L. 30/12/2024, n. 207**](#)